

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA LIUTERIA PIEMONTESE SAN FILIPPO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1.

E' costituita, con sede in Via Accademia delle Scienze 11 a Torino, l'Associazione senza fini di lucro denominata "Accademia Liuteria Piemontese San Filippo".

L'associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in venticinque anni.

L'associazione "Accademia Liuteria Piemontese San Filippo" è un ente di diritto privato senza fine di lucro che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle regole definite nel presente Statuto e ai principi di democraticità interna e della struttura di elettività, di gratuità delle cariche associative con lo scopo di:

- Essere protagonisti di iniziative per la crescita democratica del paese e per l'affermazione della cultura e dell'arte;
- Promuovere In conoscenza, tutela e valorizzazione dei beni culturali connessi con la liuteria e la produzione musicale ad essa associata;
- Favorire l'estensione di attività culturali, artistiche e ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche;
- Avanzare proposte agli enti pubblici e partecipare attivamente ad una adeguata programmazione culturale per la gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, artistiche, turistiche e ricreative, posti in essere dagli enti pubblici;
- Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, artistiche, turistiche, ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini;
- Sviluppare la ricerca negli ambiti fisico, chimico, biologico, forestale, ingegneristico, storico, letterario e turistico connesso con la liuteria e la produzione musicale ad essa associata;
- Diffondere e promuovere la diffusione e lo sviluppo della liuteria e della produzione musicale ad essa associata attraverso: manifestazioni e dibattiti; corsi di cultura audiovisiva; attività espositive; attività didattiche e di formazione professionale; concorsi a tema; realizzazione di pubblicazioni, materiali multimediali, interventi televisivi, produzione artistica e culturale in Italia e all'Estero, in particolare la produzione televisiva, cinematografica, multimediale, musicale e letteraria;
- Effettuare attività didattiche e di formazione professionale rivolte sia agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sia per docenti e personale scolastico sia per persone che intendano svolgere professionalmente l'attività liutaria.

Nell'ambito dello scopo sociale e di una eventuale branca commerciale, si prevedono, inoltre, sia la realizzazione, organizzazione, gestione diretta ed indiretta di beni e servizi aggiuntivi dedicati al Complesso Monumentale di San Filippo Neri in Torino ed altre strutture sia azioni espositive e culturali permanenti e temporanee. Per servizi aggiuntivi si intendono, tra l'altro, la realizzazione di copie di strumenti musicali antichi, realizzazione di strumenti musicali ed accessori, tra cui resine e prodotti per vernici naturali, a complemento con eventuali vendite degli stessi; di corsi, didattica e ricerca negli ambiti fisico, chimico, biologico, forestale, ingegneristico, storico, letterario ed artistico connesso con la liuteria per la progettazione e/o costruzione di strumenti musicali di ogni tipo e di ogni epoca e la produzione musicale ad essa associata; realizzazione di strumenti scientifici applicati alla liuteria e alla vibro-acustica, vernici per liuteria, nuovi sistemi metrologici per messa a punto di strumenti ad arco; diagnosi vibro-acustica, interventi di miglioria o restauro funzionale ed acustico; consulenze specialistiche; attività didattiche e formative, con particolare riguardo ad una scuola per liuteria; corsi e Master specialistici attinenti e necessari alla liuteria classica; ricerca scientifica, tecnologica, storica e artistica; attività ricettive, di

sostegno, di intrattenimento di affittanza, di acquisizione, produzione e vendita c/terzi diretta ed indiretta di artefatti in qualsivoglia materiale; realizzazione e promozione di oggetti artistici in genere; realizzazioni di edizioni cartacee, elettroniche e multimediali e oggetti e servizi similari; creazione di archivi storici e biblioteche e ludoteche, con la realizzazione di un eventuale museo storiografico; realizzazione di concorsi, mostre ed esposizioni relative all'oggetto sociale in ogni luogo e Paese.

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione darà vita, in primis, ad una accademia di liuteria, allo scopo, da un lato, di avviare, aggiornare e perfezionare le attività previste dallo Statuto e, dall'altro, di promuovere la conoscenza dell'arte della liuteria, anche mediante iniziative di educazione e polivalenti di carattere scientifico, culturale, artistico e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale connesso con la liuteria e la produzione musicale ad essa associata. L'associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche (tra le quali laboratori, stage, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto la tutela e promozione della produzione passata e presente della liuteria piemontese, nonché la ricerca e lo sviluppo economico applicato alla liuteria) per creare momenti sociali di ritrovo ed aggregazione. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L'associazione potrà partecipare a manifestazioni del settore e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la partecipazione a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art.2.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, la Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:

- Sviluppare la ricerca negli ambiti fisico, chimico, biologico, forestale, ingegneristico, storico, letterario ed artistico connesso con la liuteria e la produzione musicale ad essa associata;
- Diffondere e promuovere la diffusione e lo sviluppo della liuteria e della produzione musicale ad essa associata attraverso: manifestazioni e dibattiti; corsi di cultura audiovisiva; attività espositive; attività didattiche e di formazione professionale; concorsi a tema; realizzazione di pubblicazioni, materiali multimediali; interventi televisivi, produzione artistica e culturale in Italia e all'Estero, in particolare la produzione televisiva, cinematografica, multimediale, musicale e letteraria;
- Effettuare attività didattiche e di formazione professionale rivolte sia agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sia per docenti e personale scolastico sia per persone che intendano svolgere professionalmente l'attività liutaria;
- Istituire e gestire corsi di avviamento e di specializzazione nella costruzione e restauro di violini e viole e altri strumenti ad arco;
- Promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- Predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti gli interessati;
- Provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, strumenti ad arco nonché altro materiale di interesse del settore;
- Gestire centri di ristorazione posti all'interno delle strutture ove l'associazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni;
- Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli e attrezzature, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all'interno delle strutture in cui opera;

- Realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- Svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- Svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art.3.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie
- b) quote associative supplementari o straordinarie;
- c) donazioni eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.

Art.4.

Possono essere soci dell'Associazione "Accademia Liuteria Piemontese San Filippo" tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità, la cui domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata accettata dal Consiglio, che dichiarino:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i Regolamenti interni.

Art.5.

I soci si dividono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari, soci fondatori. I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono eguali. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La quota di iscrizione è stabilita in euro 10. I soci sostenitori, in virtù della loro particolare qualifica, sono tenuti al versamento di una quota straordinaria, stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della liuteria, della ricerca applicata alla liuteria e in ambiti musicali connessi con l'uso dei prodotti della liuteria.

Il Consiglio direttivo potrà valutare di esonerare i soci onorari dal pagamento della quota annuale. I soci di età inferiore ai 18 anni potranno iscriversi con il consenso di chi esercita la patria potestà. Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Art.6.

Per fare parte in qualità di socio dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Art.7.

Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, si distinguono in ordinarie, suppletive e straordinarie. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative straordinarie quelle stabilite dal Consiglio direttivo a carico dei soci sostenitori. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità

Art.8.

L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art.9.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 8;
- b) per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
- c) per espulsione deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art.10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l'anno in corso. Sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto coloro che risultino soci anche dell'anno precedente. Tutti i soci maggiorenni dispongono del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del gruppo stesso. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art.11.

L'Associazione ha il seguente emblema: un cuore ardente inscritto in tre circonferenze concentriche non equidistanti tra loro. Il cuore non è intersecato dalle circonferenze. Tra le due circonferenze più interne sono poste le lettere: "A", "L", "P", "S", "F". Esse sono le iniziali di Accademia Liuteria Piemontese San Filippo. Le lettere sono equidistanti tra loro. La lettera "A" è posta in alto e le cinque lettere sono collocate ai vertici di un pentagono (non disegnato). Le lettere sono separate da punti, equidistanti dalle lettere e a metà dello spazio tra le due circonferenze. Il terzo punto si trova in posizione opposta alla "A", cioè in basso. La seconda circonferenza (partendo dal centro) e la terza (quella esterne) sono più vicine tra loro rispetto alla distanza tra la prima e la seconda (sempre partendo dal centro delle circonferenze concentriche).

Art.12.

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti;
- e) il Presidente;
- d) il Comitato probiviri;
- e) il Collegio sindacale.

Art.13.

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano soci dell'anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di 4 deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.

Art.14.

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno dovrà eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni segrete il conto dei risultati. L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un'altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art.15.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno nella sede definita dal Consiglio entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso proposti dal Consiglio direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando sia stata fatta domanda scritta al Presidente dal Consiglio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta, o per posta elettronica o per fax ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risultino presente, di persona o per delega, almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Il Presidente nomina un Segretario dell'assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art.16.

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della associazione;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;

- c) sui rendiconti contabile-economico-finanziario;
- d) sulle modifiche dello statuto;
- e) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta all'Assemblea: di eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci effettivi e supplenti.

Art.17.

Il Consiglio è composto da cinque consiglieri eletti dall'Assemblea generale dei soci. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni solari e possono essere rieletti, qualora durante il quadriennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero restati coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione della Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art.18.

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile della amministrazione sociale, predispone annualmente il rendiconto consuntivo contabile-economico-finanziario, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa; decide sulla ammissione dei nuovi soci; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo le mansioni, le remunerazioni, stabilisce l'ammontare delle quote ordinarie, suppletive e straordinarie.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permuta e alienazioni immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelievi al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Art.19.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di un Vicepresidente dell'Associazione, di un Segretario ed eventualmente di un Cassiere. Presidente e Vicepresidente devono essere eletti fra i consiglieri; Segretario e Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio e non soci dell'Associazione. Non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro. Il Consiglio provvede a nominare comitati, commissioni interne, gruppi di lavoro e provvede alla redazione del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione.

Art.20.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente qualora lo ritenga opportuno il Presidente, o la maggioranza del Consiglio oppure il Collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro dei verbali del consiglio direttivo.

Art.21.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere, purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto. La nomina del primo Presidente avviene all'atto della costituzione dell'Associazione da parte dei soci fondatori; il primo Presidente rimane in carica sino alla prima assemblea.

Art.22.

Il patrimonio della associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

In caso di scioglimento della Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione avente finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità.

Art.23.

L'esercizio finanziario va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.

Il rendiconto contabile, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro e non oltre il 30 Aprile.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art.24.

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre sindaci, eletti dalla Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica quattro anni solari e possono essere rieletti. L'assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

Art.25.

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo Statuto. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art.26.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.27.

Ogni Socio, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, nonché le regole della deontologia e correttezza associativa. E' soggetto alle decisioni dei probiviri dell'Associazione.

Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dalla Assemblea generale dei soci tra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere, i quali durano in carica quattro anni solari e possono essere rieletti. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente in materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio dovrà essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei probiviri, il quale si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltoagli, dandogli un termine di 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà in via provvisoria sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio provvede all'attuazione del lodo emesso dai probiviri che è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità, che comporta l'espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.

Art.28.

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite. I soci sono tenuti a mantenere un comportamento etico e sociale conforme alle finalità dell'Associazione.

Art.29.

Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato al momento della costituzione della associazione. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto non può essere proposta alla Assemblea generale se non dal Consiglio direttivo della associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art.30.

Al momento della costituzione della associazione, i soci fondatori nominano il Presidente ed il Vice-Presidente che entrano in carica con i poteri del Consiglio fino alle elezioni svolte dalla Assemblea generale dei soci che si terrà entro 12 mesi dall'atto di formazione della associazione.

Art. 31.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

Torino 18/04/2016